



Consorzio per lo Sviluppo Industriale  
della Provincia di Potenza

## DELIBERA

N° 4 del 11 Gennaio 2019

**OGGETTO:** A.I. di Tito – Nulla-Osta alla cessione lotto edificato della società CHOROTECH S.r.l..

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 5 febbraio 2010, recante “*Misure finalizzate al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale*”;

**VISTA** la L.R. n. 32 del 5/11/2014, pubblicata su B.U.R. n. 43 del 7/11/2014 recante “*Risanamento e rilancio dei Consorzi per lo sviluppo industriale*” con cui, tra l’altro, sono state introdotte modifiche ed integrazioni alla predetta L.R. n.18/2010;

**VISTA** la L.R. n. 34 del 30.11.2017 “Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, pubblicata sul BUR Basilicata n. 47 del 30.11.2017;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n.5 novembre 2014 n.32 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n.20 dell’1/06/2016;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n.1009 del 2.10.2018 con la quale il Dott. Aniello ERTICO è stato nominato Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTA** la delibera n.1 dell’8 ottobre 2018 avente ad oggetto L.R. n. 34 del 30.11.2017 recante “Disposizioni in materia di Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, art.1: “Art. 21 della L.R. 18/2017 – Disposizioni transitorie e urgenti”. Nomina Commissario Straordinario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza – Insediamento;

**VISTA** la delibera n. 2 dell’11 ottobre 2018 avente ad oggetto Art. 7 L.R. n. 32 del 5.11.2014 – Conferma Direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**PREMESSO** che, la società CHOROTECH S.r.l. – P.IVA 01675950768, PEC [chorotechsrl@pec.it](mailto:chorotechsrl@pec.it) - è proprietaria di un complesso industriale nell'a.i. di Tito della superficie di mq. 1.300 con sovrastante struttura della superficie coperta di mq. 295, censito in catasto al foglio di mappa n.25 del Comune di Tito, particella n. 1094 destinato a uffici tecnici;

Che con istanza della medesima società del 3 dicembre 2018 notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Potenza ed acquisita in data 27 dicembre 2018 al Prot. ASI n.6346, la società CHOROTECH S.r.l. comunica la decisione di procedere alla vendita del proprio immobile per l'importo complessivo di € 100.000,00 oltre IVA, invitando il Consorzio ad esercitare il diritto di prelazione;

**CONSIDERATO** che l'istruttoria condotta dal responsabile degli insediamenti produttivi, Geom. Canio Marra in data 09/01/2019 riportata nel rapporto assunto al protocollo generale del Consorzio Industriale al n.215 e che qui si intende allegato, costituendo parte integrante e sostanziale del presente deliberato, evidenzia che l'immobile edificato di che trattasi sopra individuato, di proprietà della CHOROTECH S.r.l. sarà ceduto al prezzo di trasferimento pari ad € 100.000,00 e si conclude con la formulazione di parere favorevole alla rinuncia, salva diversa determinazione o indicazione da parte del Sig. Commissario Straordinario, al diritto di prelazione ai sensi dell'art.35 - comma 4 - della L.R. 5 novembre 2014 n.32 dovendosi prescrivere che l'attività che svolgerà il soggetto acquirente rientri tra quelle che possono esercitarsi nell'a.i. di Tito, che lo stesso recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili e venga prodotta la documentazione di rito e il progetto esecutivo dell'iniziativa imprenditoriale da realizzare;

Che l'art.13 comma 9 del Regolamento Quadro approvato dall'assemblea dei soci con delibera n.2 del 16/02/2004 modificato dall'assemblea dei soci con verbale del 19/02/2008;

Che l'art.35 - comma 1 - della Legge Regionale n.32 del 5 novembre 2014, pubblicata sul BUR di Basilicata n.43 del 7 novembre 2014, con il quale ai Consorzi Industriali è riconosciuto il diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei lotti assegnati dai consorzi medesimi agli operatori economici;

Che risulta opportuno e rispondente ai fini istituzionali del Consorzio agevolare l'insediamento e/o il mantenimento nell'ambito delle aree consortili di attività di impresa;

**RITENUTO** per quanto sopra premesso e considerato, su proposta del Dirigente Tecnico, di poter accogliere la richiesta formulata ai sensi dell'art.35 della L.R. n.32/2014 dalla società CHOROTECH S.r.l. e, in conformità all'art.35 - comma 4 - della citata L.R. n.32/2014, rinunciare al diritto di prelazione e rilasciare il nulla-osta alla cessione dell'immobile in parola, prescrivendo che il soggetto acquirente recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili e venga prodotta la documentazione di rito;

Che in conformità a quanto previsto dalla delibera n.85 del 14/05/2004 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti al Consorzio da parte della CHOROTECH S.r.l. per l'istruttoria della pratica sono pari a € 260,00 oltre IVA come per legge;

tutto quanto sopra premesso e considerato, con i poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 1009 del 2 ottobre 2018;

## **DELIBERA**

1. di accogliere l'istanza, notificata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Potenza in data 27 dicembre 2018 al Prot. ASI n.6346, con cui la società CHOROTECH S.r.l. – P.IVA 01675950768, PEC [chorotechsrl@pec.it](mailto:chorotechsrl@pec.it) - in ossequio a

quanto previsto dall'art.35 della L.R. n.32 del 05/11/2014, ha comunicato la decisione di procedere alla vendita del proprio immobile edificato ricadente nell'a.i. di Tito invitando il Consorzio ad esercitare il diritto di prelazione indicando il prezzo di cessione l'importo di € 100,000,00;

2. di rinunciare, per le motivazioni esplicitate in premessa, al diritto di prelazione ai sensi dell'art.35 - comma 4 - della L.R. 5 novembre 2014 n.32 con specifico riferimento all'atto di vendita;
3. di considerare inefficace la rinuncia al diritto di prelazione nell'ipotesi in cui non si rispettino le circostanze indicate ai precedenti nn. 1 e 2 ed in ogni caso nell'ipotesi di modifica delle condizioni contrattuali riportate nell'istanza;
4. di esprimere, pertanto, assenso alla cessione dell'immobile edificato, identificato all'Ufficio del Territorio di Potenza al foglio n. 25 del Comune di Tito, particella n. 1094 della mq. 1.300 con sovrastante struttura della superficie coperta di mq 295 ubicata nell'a.i. di Tito, prescrivendo che il soggetto acquirente recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili e venga prodotta la documentazione di rito e il progetto esecutivo dell'iniziativa imprenditoriale da esercire;
5. di invitare la società CHOROTECH S.r.l. a trasmettere - o a far trasmettere dal soggetto acquirente - l'atto di vendita, che dovrà esplicitamente richiamare e prevedere l'esistenza del diritto di prelazione oggi riconosciuto al Consorzio dall'art.35 della L.R. n.32/2014, per gli adempimenti di rito;
6. di richiedere alla società CHOROTECH S.r.l., l'importo di € 260,00 oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;
7. di incaricare l'ufficio amministrativo di emettere a carico della CHOROTECH S.r.l. regolare fattura per l'importo di cui al punto 6 che precede;
8. di notificare a mezzo ufficiale giudiziario il presente atto;
9. di riservarsi l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
10. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Aniello ERTICO



**Parere del Dirigente Tecnico:**

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.215 del 09/01/2019 dal responsabile di settore Geom. Canio Marra in esito all'istruttoria esperita, si concorda con quanto illustrato e proposto dal funzionario e, per le motivazioni in premessa, si esprime parere favorevole alla rinuncia al diritto di prelazione il diritto di prelazione ex art. 35 L.R. 32/2014 relativamente alla cessione dell'immobile di che trattasi, dovendosi prescrivere che il soggetto acquirente recepisca e sottoscriva i relativi regolamenti consortili, si impegni a destinare l'immobile ad attività rientrante tra quelle autorizzabili nell'area e venga prodotta la documentazione richiesta.

Tito li, 10/01/2019

IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Guido BONIFACIO



**Visto del Direttore:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Tito li, 11/01/2019

IL DIRETTORE  
Ing. Guido BONIFACIO

